



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



**Regione
Lombardia**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 1 COMPONENTE 1, SUBINVESTIMENTO 2.2.1**

**ATTO D'OBBLIGO CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO
DAL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA PER IL PROGETTO 'ASSISTENZA
TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE' – CUP E41B21008230006.**

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

CONSIDERATA la valutazione positiva del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA la Missione 1 Componente 1 Subinvestimento 2.2.1 del PNRR che prevede di supportare gli enti territoriali nella gestione delle procedure complesse nel territorio, in funzione della concreta implementazione delle azioni di semplificazione previste dal PNRR, attraverso uno strumento di assistenza tecnica;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» ed in particolare l'articolo 12, il quale prevede l'esercizio di poteri sostitutivi nei casi di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, nonché a richiesta dei medesimi enti;

VISTO il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 ottobre 2021, recante la «Organizzazione della Unità di missione relativa agli interventi del PNRR assegnati alla responsabilità del Ministro per la pubblica amministrazione», registrato alla Corte dei conti in data 15 ottobre 2021 al n. 2574 e concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

TENUTO CONTO dell'obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

CONSIDERATO che l'articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e ss mm ii prevede l'assegnazione delle risorse alle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021, che prevede il riparto delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e definisce il modello di presentazione dei Piani territoriali;

VISTA altresì la ricezione del Piano territoriale completo della strategia e degli obiettivi di intervento, delle informazioni identificative disponibili, del CUP, delle informazioni anagrafiche inerenti il Soggetto attuatore, dei risultati attesi quantificati in base agli indicatori adottati, nonché del cronoprogramma di attuazione;

CONSIDERATA la necessità di perfezionare l'atto di assegnazione delle risorse con un atto d'obbligo da parte del Soggetto attuatore;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

La GIUNTA REGIONE LOMBARDIA, in persona del Direttore di Funzione Specialistica, dott.ssa SAMMURI SABRINA, nata a LIVORNO, CF SMMSRN67C55E625E, quale soggetto proponente

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto

Il Soggetto attuatore dichiara di accettare il finanziamento concesso dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito Amministrazione centrale titolare di intervento, a valere sul PNRR, Missione 1, Componente 1, Subinvestimento 2.2.1, fino ad un importo massimo di Euro 38.632.000,00, destinato al conferimento degli incarichi così come declinati e dettagliati nel Piano territoriale presentato in data 17.01.2022 allegato al presente atto, per lo svolgimento del progetto nei tempi e nei modi indicati nello stesso Piano territoriale.

ART. 2

Termini di attuazione del progetto, durata e importo dell'intervento

Le attività, indicate dettagliatamente nel Piano territoriale, dovranno essere avviate dal Soggetto attuatore a partire dalla data di sottoscrizione e ricezione del presente atto all'Amministrazione centrale titolare di intervento.

Le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro il dicembre 2025, ovvero nella diversa data eventualmente concordata tra le parti e indicata puntualmente nel Piano territoriale e nei suoi eventuali aggiornamenti, con le modalità di cui all'art. 6 del presente Atto. La presentazione della Richiesta di pagamento finale all'Amministrazione centrale dovrà essere effettuata entro tre mesi dall'ultimo pagamento.

Per la realizzazione delle attività, l'importo finanziato è indicato nel DPCM 12 novembre 2021 e nel Piano territoriale allegato, le cui eventuali successive modifiche ed integrazioni sono disciplinate con le modalità di cui all'art. 6 del presente atto.

ART. 3

Obblighi del Soggetto attuatore

1. Il Soggetto attuatore dichiara di obbligarsi:

- ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- ad assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

- a rispettare, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'investimento oggetto del presente accordo;
- garantire la coerenza degli interventi posti in essere con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
- ad adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato nella Descrizione delle funzioni e delle procedure di gestione e controllo degli interventi PNRR definita dall'Amministrazione centrale titolare di intervento e nella connessa manualistica allegata;
- a dare piena attuazione al progetto così come illustrato nel Piano territoriale, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di progetto e di milestone e target associati all'intervento PNRR di riferimento, nonché a sottoporre all'Amministrazione centrale titolare di intervento le eventuali proposte di modifica al progetto;
- a mitigare e gestire i rischi connessi al progetto, nonché a porre in essere azioni mirate connesse all'andamento gestionale ed alle caratteristiche tecniche;
- a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari o disciplinari che potranno essere adottati dall'Amministrazione centrale titolare di intervento;
- a rispettare, ai fini della rendicontazione, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte dell'Amministrazione centrale titolare di intervento;
- ad adottare il sistema informatico utilizzato per il PNRR finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2, lettera d), del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione centrale titolare di intervento;
- a caricare sul sistema informatico i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per l'Amministrazione centrale titolare di intervento, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest'ultima;
- a rilevare e garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura e assicurarne l'inserimento nel sistema informatico utilizzato per il PNRR nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dalla stessa;
- a svolgere i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale vigente;
- a fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dall'Amministrazione centrale titolare di intervento;

- a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
- a favorire le attività di verifica dell'Unità di missione per il coordinamento attuativo del PNRR, competente per i controlli dell'Amministrazione centrale titolare di intervento, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti Attuatori pubblici delle azioni;
- a garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con legge n. 108/2021;
- a predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall'Amministrazione centrale titolare di intervento, contenute nella relativa manualistica, inserendo ove richiesto nel sistema informatico i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con legge n. 108/2021;
- ad inoltrare le Richieste di pagamento all'Amministrazione centrale titolare di intervento con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori associati al progetto nel periodo di riferimento per il contributo al perseguimento di milestone e target associati alla misura PNRR di riferimento (cfr. art. 7), e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
- a garantire l'adozione di un'apposita codificazione contabile¹ e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- a partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dall'Amministrazione centrale titolare di intervento;
- a garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che l'Amministrazione centrale titolare di intervento riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- a contribuire al raggiungimento di milestone e target associati alla Misura e fornire, su richiesta dall'Amministrazione centrale titolare di intervento, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di target e milestone e di relazioni e documenti sull'attuazione del progetto;
- a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è

¹ Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Dlgs n.77 del 31 maggio 2021

finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR; fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti europei e dall'Amministrazione centrale titolare di intervento per tutta la durata del progetto;

- a garantire una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione centrale titolare di intervento, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione centrale titolare di intervento in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/2041.

ART. 4

Procedura di rendicontazione della spesa e dell'avanzamento verso milestone e target del PNRR

Il Soggetto attuatore, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale titolare di intervento, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informatico utilizzato per il PNRR e implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241.

Il Soggetto attuatore, pertanto, dovrà inoltrare periodicamente tramite il sistema informatico, la Richiesta di pagamento all'Amministrazione centrale titolare di intervento comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento e la documentazione che comprova gli avanzamenti relativi agli indicatori di progetto, con specifico riferimento a milestone e target del PNRR. Tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione specificatamente indicata nelle procedure definite dall'Amministrazione centrale titolare di intervento e nella relativa manualistica allegata.

Le spese incluse nelle domande di rimborso del Soggetto attuatore, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono sottoposte per il tramite del sistema informatico alle verifiche, se del caso anche in loco, da parte delle strutture dell'Amministrazione centrale titolare di intervento deputate al controllo.

Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e su milestone e target in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.

ART. 5

Procedura di pagamento al Soggetto attuatore

Le procedure di pagamento al Soggetto attuatore seguono le modalità specifiche indicate dall'Amministrazione centrale titolare di intervento in coerenza con il Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 11 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 21 novembre 2021, che

definisce le Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In particolare, l'Amministrazione centrale titolare di intervento – nei limiti delle disponibilità di cassa della contabilità speciale dedicata – provvede a rendere disponibili le risorse al Soggetto attuatore con le seguenti modalità:

- a) anticipazione del 10 per cento dell'importo delle risorse complessivamente assegnate alla regione o provincia autonoma; ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, il Soggetto attuatore deve attestare all'Amministrazione centrale titolare di intervento l'avvenuto conferimento degli incarichi nel numero di professionisti ed esperti indicato nel Piano territoriale; il Soggetto attuatore si impegna comunque, anche in relazione ai pagamenti effettuati a valere risorse anticipate, al rispetto delle procedure indicate nell'articolo 4;
- b) una o più quote intermedie a titolo di rimborso delle spese sostenute, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90 per cento delle risorse assegnate alla regione o provincia autonoma, sulla base delle Richieste di pagamento presentate all'Amministrazione centrale titolare di intervento, attestanti lo stato di avanzamento finanziario ed il grado di conseguimento degli eventuali target e milestone associati all'intervento, previa verifica della corretta e regolare rendicontazione come risultanti dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- c) una quota a saldo pari al 10 per cento dell'importo delle risorse complessivamente assegnate alla regione o provincia autonoma, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento nonché il raggiungimento di milestone e target associati all'intervento, in coerenza con le risultanze del sistema informatico di monitoraggio e rendicontazione.

ART. 6

Variazioni del progetto

Il Soggetto attuatore può proporre variazioni al Piano territoriale che dovranno essere approvate dall'Amministrazione centrale titolare di intervento.

L'Amministrazione centrale titolare di intervento si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del Piano territoriale non autorizzate.

L'Amministrazione centrale titolare di intervento si riserva comunque la facoltà di sottoporre al Soggetto attuatore qualsiasi proposta di modifica al Piano territoriale che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR.

Le modifiche al Piano territoriale non comportano alcuna revisione del presente Atto.

ART. 7

Ipotesi di riduzione o revoca del finanziamento

Qualora l'attuazione degli interventi proceda in sostanziale difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti, dalle finalità e dagli obblighi sanciti e prescritti dal PNRR e dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile al presente Atto d'obbligo, ovvero si individuino scostamenti e disallineamenti rispetto a quanto programmato, l'Amministrazione centrale titolare di intervento valuta, congiuntamente con il Servizio Centrale per il PNRR, la portata e la natura delle variazioni e il loro impatto su elementi sostanziali del progetto (come i tempi di realizzazione, i costi stimati, gli indicatori di realizzazione) ed adotta tutte le iniziative necessarie a correggere e sanzionare le irregolarità, ovvero avvia le più opportune forme di riduzione o revoca dei contributi, come previsto dall'art. 8 del DL 77/2021.

Qualora a seguito dei controlli e delle verifiche, emergano elementi che attestino eventuali frodi, conflitti di interesse e/o procedure di doppio finanziamento pubblico, l'Amministrazione centrale titolare di intervento, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4, del DL 77/2021, avvia le procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate.

Tutti i casi di riduzione o revoca del contributo, così come stabiliti nei precedenti commi, comportano l'obbligo per il Soggetto Attuatore di restituire le somme oggetto di recupero, secondo le indicazioni dettate dall'Amministrazione Centrale titolare di intervento in ossequio alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

Nei casi di revoca del contributo, il presente Atto d'obbligo decade.

ART. 8

Rettifiche finanziarie

Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto attuatore, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241.

A tal fine il Soggetto attuatore si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dall'Amministrazione centrale titolare di intervento, a recuperare le somme indebitamente corrisposte.

Il Soggetto attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

ART. 9

Risoluzione di controversie

Il presente Atto è regolato dalla legge italiana. Il Soggetto attuatore accetta che qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

ART 10

Comunicazioni e scambio di informazioni

Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con l'Amministrazione centrale titolare di intervento devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del d. lgs. n. 82/2005.

ART. 11

Efficacia

L'efficacia del presente Atto, debitamente sottoscritto dal Soggetto attuatore, decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART. 12

Disposizioni finali

Il Soggetto attuatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c., approva specificamente le suddette clausole del presente Atto d'obbligo, di cui agli artt. da 1 a 12.